

02459-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

| | | |
|--------------------------|----------------|-------------------------|
| DOMENICO GALLO | - Presidente - | Sent. n. sez. 2492/2020 |
| PIERO MESSINI D'AGOSTINI | | UP - 25/11/2020 |
| ANNA MARIA DE SANTIS | | R.G.N. 19600/2020 |
| GIUSEPPE COSCIONI | | |
| FABIO DI PISA | - Relatore - | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nata a (omissis)

avverso la sentenza del 08/10/2019 del TRIBUNALE di LOCRI

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
esaminate le conclusioni scritte, in data 6 Marzo 2020, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo annullare senza rinvio la sentenza con ogni conseguente statuizione in ordine alla rideterminazione della pena;
lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile Avv. (omissis) il quale ha chiesto dichiararsi l' inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, procedersi all' annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 08/10/2019 il Tribunale di Locri, in parziale riforma la sentenza emessa dal giudice di pace di Locri in data 19/05/2018, assolveva (omissis) dalla contestata condotta di danneggiamento per non essere il fatto più previsto come reato e confermava l' affermazione della penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 633 cod. pen. per avere occupato, mediante l' apposizione di una ringhiera infissa sul muro perimetrale del fabbricato di (omissis) , parte di proprietà del balcone del medesimo, confermando la

pena complessivamente inflitta dal primo giudice pari ad euro 800,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione formulando tre motivi di impugnazione.

Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata rinnovazione della istruttoria a mezzo espletamento di indagine tecnica volta ad accertare la effettiva titolarità della terrazza.

Lamenta che stante le incertezze in ordine alla titolarità di quella parte di fabbricato nella quale le proprietà dell'imputata e della persona offesa sono attigue sarebbe stato necessario effettuare una indagine tecnica che, erroneamente, era stata ritenuta esplorativa e non necessaria da parte del tribunale.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 597 comma 4 c.p.p. lamentando che il giudice di appello, pur avendo assolto l'imputata dal reato di danneggiamento, aveva confermato il trattamento sanzionatorio senza alcuna diminuzione nella quantificazione della pena eccessiva rispetto ai limiti edittali.

Con il terzo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 633 c.p.

Assume che difettava, in ogni caso, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 633 cod. pen. in ragione della circostanza che i lavori in questione non avevano in alcun modo inciso sul godimento dell'area da parte della persona offesa, area del tutto degradata ed abbandonata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vanno, in primo luogo, esaminati il primo ed il terzo motivo di ricorso, riguardanti i profili di responsabilità dell'imputata, contenti censure per motivi non consentiti o, comunque, manifestamente infondate.

1.1. In ordine al primo motivo va osservato che il potere di disporre *ex officio* la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale rappresenta una mera facoltà del giudice, cui è rimessa in via esclusiva la valutazione in ordine alla "assoluta necessità" della stessa. Solo qualora gli elementi istruttori già acquisiti si rivelino insufficienti ai fini della decisione, egli procederà all'assunzione di ulteriori mezzi istruttori (Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 41808 del 27/09/2013); viceversa, non risulta che il giudice sia tenuto a motivare l'omessa rinnovazione, sia pure a fronte di una legittima sollecitazione di parte.

Nel caso di specie, l'aver la corte territoriale ritenuto la richiesta di parte "*meramente esplorativa e non assolutamente necessaria*" costituisce motivazione più che congrua rispetto a un potere imperniato sulla discrezionalità del giudicante.

1.2. Anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 633 c.p., per aver il giudice d'appello ommesso di considerare, sotto il profilo oggettivo, l'aspetto relativo al godimento del predetto bene non coglie in alcun

modo nel segno.

Nessuna violazione di legge si rinviene, invero, nella sentenza impugnata che sul punto appare congruamente motivata attraverso un iter argomentativo coerente ed esaustivo, immune da censure rilevabili in questa sede.

Nel caso di specie, la limitazione delle facoltà di godimento spettanti al titolare del bene è *in re ipsa*, avendo la (omissis) realizzato un'opera permanente sulla porzione di immobile di proprietà del (omissis) consistente nell'apporre una ringhiera in ferro ben infissa nel muro perimetrale dell'edificio.

La Suprema Corte ha avuto, peraltro, modo di rilevare che "Integra il reato di invasione di terreni o edifici soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello "ius excludendi", secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal "dominus". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituisse una turbativa riconducibile ad uno "spoglio funzionale" - e perciò suscumbibile nella previsione di cui all'art. 633 cod. pen. - la condotta dell'imputato, consistita in reiterati passaggi, con il proprio mezzo agricolo, sul terreno della persona offesa, idonei a menomare apprezzabilmente la facoltà di godimento di quest'ultima e la destinazione del fondo, in considerazione della devastazione delle coltivazioni sul medesimo presenti). (Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n.25438del 18/04/2017) sicchè si appalesa del tutto irrilevante la censura secondo cui non vi sarebbe stata alcuna compromissione del possesso ovvero dei diritti dominicali spettanti alla parta civile (omissis).

2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 597, co. 4, c.p.p., è fondato nei limiti in cui il giudice d'appello, accogliendo lo specifico motivo di gravame, ha assolto l'imputata dal delitto di danneggiamento contestato al capo b), salvo poi confermare la sentenza di primo grado relativamente al *quantum* della pena.

Invero, "il divieto di *reformatio in pejus*" ha una portata generale e pone un limite ai poteri del giudice, il quale, nei casi previsti dall'art. 597 comma quarto cod. proc. pen., ha il dovere di diminuire la pena complessiva irrogata in misura corrispondente all'accoglimento dell'impugnazione". (Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 41982 del 14/10/2005).

In ragione della fondatezza del terzo motivo, stante l'intervenuta maturazione, nelle more, del termine prescizionale tenuto conto del *tempus commissi delicti* e pure considerate le intervenute sospensioni, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili che vanno confermate in questa sede in ragione della manifesta infondatezza degli altri motivi di censura afferenti i profili di responsabilità della (omissis).

P. Q. M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.

Così deciso in Roma, il 25 Novembre 2020

II consigliere estensore

Fabio D. Pisa

II presidente

Domenico Gallo

Soncofello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 21 GEN. 2021



IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Claudia Pianelli

Claudia Pianelli